

**COMUNE DI BARD
Provincia di AOSTA**

**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria
al contratto integrativo anno 2025**
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

PARTE I: La relazione illustrativa

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	In data 23 giugno 2025 ha avuto luogo in modalità videoconferenza l'incontro tra la delegazione di parte pubblica relativa all'Ambito Unico ottimale costituito fra i Comuni di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset e le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria al fine di addivenire ad un accordo sull'articolazione a livello di ente dei criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico Aziendale per l'anno 2025; Presenti le organizzazioni sindacali SAVT – F.P, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL. In data 23.06.2025 viene pertanto sottoscritto l'accordo con le OO.SS. SAVT – F.P, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL
Periodo temporale di vigenza	Anno 2025
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Sindaco Comune Hône – Alex Micheletto</p> <p>Vice Sindaco Comune Pontboset – Ilo Chanoux</p> <p>Sindaco Comune Bard – Silvana Martino</p> <p>Sindaco comune di Champorcher – Alice Chanoux</p> <p>Segretaria comunale Hône e Pontboset – Paola Rollandoz</p> <p>Segretaria comunale Bard e Champorcher – Laura Morelli</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>FP – CGIL – Silvia Gradi</p> <p>CISL – FP – Giuseppe Grassi</p> <p>UIL – FPL – Dario Contoz</p> <p>SAVT – FP – Rosita Guido</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Utilizzo risorse decentrate anno 2025
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno.</p> <p>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p> <p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?</p> <p>Sì, in data 18.03.2025 è stata acquisita la certificazione del revisore dei conti del Comune di Bard per quanto riguarda la costituzione del FUA del predetto ente. Tale FUA è confluito nel FUA di ambito (costituzione FUA Comune di Bard) ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli. L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.</p>

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Sì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 02.12.2024 è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, successivamente aggiornato con DGC n° 5 del 20.01.2025</p> <p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Sì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 02.12.2024 è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, successivamente aggiornato con DGC n° 5 del 20.01.2025</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009?</p> <p>Sì. Nella sezione "Amministrazione trasparente" https://www.comune.bard.ao.it/it-it/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance è stato pubblicato il PIAO 2025/2027</p> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</p> <p>I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). In data 20.12.2024 e 13.02.2025, a seguito di trasmissione alla Commissione indipendente di valutazione del PIAO e del suo aggiornamento, la predetta Commissione ha preso favorevolmente atto dell'avvenuta adozione del PIAO 2025-2027 e in data 01.04.2025 l'OIV ha validato la relazione della performance per l'anno 2024.</p>
Eventuali osservazioni	

I.2 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

L'accordo per la disciplina del Fondo Unico Aziendale (FUA) nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, sottoscritto in data 09.09.2016 con n° di prot. 721, integra il Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto dall'A.R.R.S. e dalle OO.SS. in data 13/12/2010 prot. n. 616 così come modificato con accordo sottoscritto in data 31.05.2023, prot. 12671 e da ultimo con accordo sottoscritto in data 06.12.2024, prot. 32208 nello specifico, prevede quanto segue:

Art. 23 – (accordo del 31.05.2023, prot. 12671)

(Sostituzione dell'art. 018 (Indennità di stato civile) del CCRL del 07.11.2018)

L'art. 18 del CCRL del 7/11/2018 è così sostituito:

"Art. 18

(Indennità di stato civile)

1. *L'indennità di stato civile spetta a1 personale degli enti locali delegato formalmente a svolgere le funzioni in capo al Sindaco in materia di stato civile.*
2. *Tale indennità spetta, nella misura mensile di euro 80,00, ai dipendenti delegati per ogni ente locale.*
3. *Le assenze per ferie, festività soppresse, riposo, giornata non lavorativa, recupero compensativo non operano riduzione alcuna rispetto a11'importo come individuato al comma 2."*

Art. 3 - (accordo del 13/12/2010 prot. n. 616)

(Sostituzione dell'art. 155 dell'“Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della valle d'Aosta.”)

- 1) *L'art. 155 dell'“Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della valle d'Aosta.” è così sostituito:*

“Art. 155

(Ulteriori incrementi del fondo unico aziendale o di ambito)

1. *Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 153 il fondo unico aziendale o di ambito è incrementato da risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici di gruppo, definiti all'inizio di ogni anno, finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti nella misura massima di € 100,00 per ogni unità di personale in forza al 31/12 dell'anno precedente. Eventuali residui non utilizzati per detti progetti specifici incrementano le risorse destinate al salario di risultato.*
2. *Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali che, in conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano aggravati il loro lavoro e/o le loro responsabilità, il fondo unico aziendale di ciascun ambito è incrementato di una somma pari a € 2.200,00 per ogni ente facente parte della convenzione.*
3. *Le risorse aggiuntive per la corresponsione di premi incentivanti a seguito di trasferimento o delega di funzioni dallo Stato incrementano il fondo unico di ambito con vincolo di destinazione per il personale interessato.*
4. *Il fondo aziendale e di ambito è ulteriormente incrementato dalle eventuali economie aggiuntive di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali saranno utilizzate, in armonia con quanto previsto dalla norma citata, nei modi e nelle quantità economiche definiti da ciascun ente.*
5. *Incrementi eventualmente derivanti da specifiche disposizioni normative con vincoli di destinazione concorrono all'incentivazione del personale interessato.*

Art. 4 - (accordo del 13/12/2010 prot. n. 616)

(Inserimento dell'art. 155bis nell' “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della valle d'Aosta.”)

- 1) *Dopo l'art. 155 dell'“Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della valle d'Aosta.” è inserito il seguente articolo 155bis:*

“Art. 155bis

(Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni)

1. *Nell'ipotesi in cui l'esercizio associato di funzioni e servizi comporti il conferimento dell'indennità di cui agli artt. 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) o comporti l'erogazione di specifiche voci retributive da ricondursi al c. 1, lett. g) dell'art. 007 (Ambiti della contrattazione collettiva di settore), la relativa spesa è ripartita tra gli enti associati, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni; essi gravano sul fondo unico aziendale del proprio ente per l'ammontare di cui all'art. 153 (Fondo unico aziendale o di ambito), c. 1, lett. “a” mentre la parte eccedente l'anzidetto importo è rimborsata dagli enti associati con proprie risorse. I criterii ed il dimensionamento degli incarichi di cui agli articoli 036, 039 e 041 sono definiti dai provvedimenti di organizzazione degli enti di appartenenza dei dipendenti.*
2. *Il fondo unico aziendale e di ambito dell'ente cui concorrono dipendenti facenti parte dell'esercizio associato di funzioni in convenzione è incrementato dell'ammontare che si determina dalla differenza tra quanto percepito dal dipendente sulle voci di cui all'art. 154, c. 2 e la quota di cui*

- all'art. 153 (Fondo unico aziendale o di ambito), c. 1, lett. "a".
3. Le previsioni del presente articolo disciplinano le convenzioni che esulano dagli ambiti territoriali obbligatori ai sensi di legge.".

Art. 24 – (accordo del 31.05.2023, prot. 12671)

(Sostituzione dell'art. 156 dell'Accordo del Testo Unico del 13/12/2010)

1. L'art. 156 dell'accordo del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

"Art. 156

Indennità non gravanti sul Fondo unico aziendale

1. Non gravano sul Fondo unico aziendale le seguenti indennità, definite dalla contrattazione di primo livello:

- a) indennità di bilinguismo di cui all'art. 158 ed alla legge regionale n. 58/1988;
- b) indennità chilometrica di cui all'art. 164 del Testo unico del 13/12/2010;
- c) indennità di turno di cui all'art. 078 del Testo unico del 13/12/2010;
- d) indennità aggiuntiva di cui all'art. 057, c.1, del Testo unico del 13/12/2010;
- e) indennità di reperibilità di cui all'art. 079 del Testo unico del 13/12/2010; indennità di comando di cui all'art. 4 del CCRL 5/03/1998;
- g) indennità di sede di cui all'art. 166 del Testo unico del 13/12/2010;
- h) indennità di servizio attivo dei controllori regionali della Casa da gioco di Saint- Vincent di cui all'art. 167 del Testo unico del 13/12/2010;
- i) indennità pensionabile del Corpo forestale della Valle d'Aosta nelle misure previste dai D.P.R. 39/2018 e 57/2022 e successive modifiche;
- j) indennità di trasferimento di cui all'art. 172 del Testo unico del 13/12/2010;
- k) indennità dell'area di vigilanza di cui all'art. 37 CCNL 06 luglio 1995 per il periodo 1994/1997 ed all'art. 5 della legge n. 65/1986;
- l) indennità operatori dell'area di vigilanza municipale di cui al 1° art. 161 a titolo di integrazione tabellare ed a seguito dell'inquadramento disposto dall'allegato E);
- m) indennità al personale educativo degli asili nido di cui all'art. 163 del Testo unico 13/12/2010;
- n) indennità di turno e di reperibilità del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui agli artt. 221 e 222 del Testo unico del 13/12/2010;
- O) indennità di rischio del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nelle misure previste dai D.P.R. 47/2018, 48/2018, 120/2022, 121/2022 e dalla legge 142/2022 e successive modifiche;
- p) indennità di trasferta fissa di cui all'art. 12 del CCRL 05/03/1998, indennità forfettaria ed indennità di trasferta all'estero di cui la prima all'art. 170 comma 7 e la seconda all'art. 170 comma 11, del Testo unico del 13/12/2010;
- q) indennità di cassa di cui all'art. 13 del CCRL 05/03/1998, e indennità di maneggio valori di cui all'art. 159 del Testo unico del 13/12/2010;
- r) maggiorazione oraria di cui all'art. 057 comma 4 ed all'allegato G) del Testo unico del 13/12/2010;
- s) indennità di amministrazione di cui all'art. 9 del CCRL del 05/03/1998;
- t) indennità di polizia mineraria di cui all'art. 10 del CCRL del 05/03/1998;
- u) indennità centralinisti non vedenti di cui all'art. 14 del CCRL del 05/03/1998;
- v) indennità operativa del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 220 del Testo unico del 13/12/2010;
- w) indennità di trasferta fissa per il personale addetto all'assistenza domiciliare di cui all'art. 171 del Testo unico del 13/12/2010;
- w₁) maggiorazione indennità di rischio del Corpo valdostano dei vigili del fuoco di cui all'art. 219, c. 2 del Testo unico del 13/12/2010;
- y) indennità di rischio di cui all'art. 160 del Testo unico del 13/12/2010;
- z) indennità operatori C.U.R. di cui all'art. 9 del presente accordo;
- aa) indennità motorizzazione civile di cui all'art. 10 del presente accordo; bb) indennità di sede montana di cui all'art. 12 del presente accordo;
- cc) indennità funzioni preposto di cui all'art. 13 del presente accordo; dd) indennità di servizio Armiere di cui all'art. 14 del presente accordo;
- ee) indennità referente servizi anziani di cui all'art. 15 del presente accordo;
- ff) istruttorie tecniche e ispezioni S.G.S. di cui al d.lgs. 105/2015 del presente accordo.

2. *Tutte le indennità non comprese nell'elenco di cui al comma 1) gravano sul Fondo unico aziendale.*
3. *Non gravano sul fondo le indennità specifiche di cui agli artt. da 208 (Costituzione del Fondo) a 218 (Tariffe e modalità per lo svolgimento dell'attività di formazione) previste per il personale professionista del corpo valdostano dei vigili del fuoco.”*

Art. 5 - (accordo del 13/12/2010 prot. n. 616)

(Inserimento degli artt. 156bis, 156ter e 156quater nell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della valle d'Aosta.")

- 1) *Dopo l'art. 156 dell' "Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della valle d'Aosta." sono inseriti i seguenti articoli 156bis, 156ter e 156quater:*

“Art. 156bis

(Costituzione, gestione e ripartizione del FUA nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante convenzioni cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 6/2014)

1. *La costituzione del fondo unico di ambito nell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali mediante convenzioni cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 6/2014 avviene con le medesime modalità contemplate dagli articoli 153 e seguenti sommando il numero dei dipendenti dei Comuni associati.*
2. *La ripartizione del fondo unico di ambito avviene attraverso un unico accordo decentrato nei limiti previsti dai contratti di primo livello e con le modalità di cui all'art. 154.*
3. *Eventuali economie di cui all'art. 155, comma 4, effettive e regolarmente accertate, possono essere, con provvedimenti dei singoli Comuni interessati, destinate all'implementazione del fondo unico di ambito.”.*

Art. 6 (accordo del 06/12/2024 prot. n. 32208)

(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 07/12/2017 e dal C.C.R.L. del 12/12/2023)

1. *Il comma 1 dell'articolo 135 (Salario di risultato) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:*

"1. Allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza dell'Amministrazione e alla qualità del servizio pubblico è erogato il salario di risultato, nella misura minima media di euro 1.500,00, da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dai sistemi di misurazione e valutazione della performance adottati dai singoli enti.

In fase di quantificazione del salario di risultato individuale spettante, a decorrere dal Fondo Unico Aziendale del 2025, non potrà essere utilizzata la parametrazione per categoria."

Art. 7 (accordo del 06/12/2024 prot. n. 32208)

(Sostituzione dell'articolo 153 (Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito - FUA) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 09/09/2016, dal C.C.R.L. del 07/12/2017 e dal C.C.R.L. del 31/05/2023)

1. *L'articolo 153 (Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito — FUA) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:*

“Art. 153

(Costituzione del fondo unico aziendale e di ambito — FUA)

1. *Con decorrenza dal 01/01/2023 presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 6/2014, sono annualmente destinate a sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 2.095,00. Tale valore deve essere moltiplicato per il numero di dipendenti in forza*

- (ossia, tutte le unità di personale in organico alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento), e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. Con decorrenza dal 01/01/2024 presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 6/2014, sono annualmente destinate a sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 2.250,00. Tale valore deve essere moltiplicato per il numero di dipendenti in forza (ossia, tutte le unità di personale in organico alla data del 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento), e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento.
 3. Negli enti con meno di 5 dipendenti al 31.12, la determinazione delle risorse disponibili, individuate con i criteri di cui al comma precedente, sarà aggiornata in corso d'anno considerando in aumento o in diminuzione i trasferimenti conseguenti a mobilità in entrata o in uscita.
 4. Per quanto attiene al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, si procede alla costituzione di uno specifico fondo unico aziendale ed alla relativa utilizzazione secondo gli importi le modalità di cui al comma 1.
 5. Per l'anno 2023 ciascun ente liquiderà, al personale avente diritto, un importo integrativo di salario di risultato medio pari a euro 825,00, sulla base della valutazione ottenuta dai singoli dipendenti secondo quanto previsto nei rispettivi sistemi di misurazione e valutazione della performance.
 6. Per l'anno 2024 ciascun ente dovrà aumentare le somme a disposizione per l'erogazione del salario di risultato, relativo all'anno 2024 con un importo pari a euro 980,00 moltiplicato per il numero di dipendenti in forza, e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12.2023.”

Art. 8 (accordo del 06/12/2024 prot. n. 32208)

(Sostituzione dell'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 così come sostituito dal C.C.R.L. del 09/09/2016, dal C.C.R.L. del 07/12/2017, dal C.C.R.L. del 07/11/2018, dal C.C.R.L. del 31/05/2023 e dal C.C.R.L del 12/12/2023)

1. L'articolo 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 154

(Utilizzo del Fondo unico aziendale e di ambito)

1. Il fondo unico aziendale di cui all'articolo 153 è destinato a finanziare:
 - a) il salario di risultato;
 - b) i progetti di gruppo;
 - c) attività per particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 041 del Testo Unico del 13.12.2010;
 - d) particolari indennità accessorie di cui all'articolo 162;
 - e) l'indennità di stato civile di cui all'articolo 18 del CCRL del 7 novembre 2018;
 - g) le indennità per lavori eseguiti in somma urgenza e in amministrazione diretta di cui all'articolo 22 del C.C.R.L. del 31 maggio 2023;
 - g) indennità per attività che richiedono elevata professionalità di cui all'articolo 7 del C.C.R.L. del 12/12/2023;
 - h) indennità per funzioni prefettizie di cui all'articolo 10 del presente accordo;
 - i) indennità operatori area di vigilanza municipale di cui all'articolo 161 del testo Unico del 13/12/2010, per la differenza tra il precedente valore (euro 970,00) e quello rideterminato in euro 1.300,00 per i dipendenti appartenenti alla categoria C posizione C1 e per l'intero importo di euro 1.500,00 per i dipendenti appartenenti alla categoria C posizione C2.
2. Le situazioni di cui ai punti b), c), f), h) e i) di cui al comma 1 non sono cumulabili con il punto g), mentre ognuna di esse è cumulabile con il salario di risultato.

3. Il salario di risultato è di ammontare minimo medio pari ad euro 1.500,00 per dipendente ed è disciplinato dall'articolo 135 così come modificato dal C.C.R.L. del 7.12.2017, dal C.C.R.L. del 12/12/2023 e dal presente accordo.
4. Le attività che richiedono elevata professionalità sono disciplinate dall'articolo 7 del CCRL del 12.12.2023 e le risorse finanziarie ad esse destinate sono definite nell'ambito della contrattazione decentrata in materia di Fondo Unico Aziendale.
5. I progetti di gruppo consistono nella definizione di specifici progetti individuati dagli enti o dagli ambiti territoriali e sono finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti. I progetti sono definiti in qualunque momento dell'anno e la loro dimensione economica è rapportata ai mesi di durata del progetto. A fine anno l'Ente valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con i progetti e ridetermina la valorizzazione economica in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. Ogni dipendente non può beneficiare di importi superiori a euro 2.500,00 anche se interessato a più progetti di gruppo, e comunque non può superare i 3.000,00 euro qualora sia interessato contemporaneamente alle fasi di incentivazione di cui al comma 1 lettere b) e c).
6. La contrattazione decentrata definisce le risorse destinate al finanziamento delle voci di cui al comma 1.

Art. 9 (accordo del 06/12/2024 prot. n. 32208)

(Sostituzione dell'articolo 174 (Indennità per attività per particolari esigenze di servizio) del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato dal C.C.R.L. del 07/12/2017)

1. L'articolo 174 (Indennità per attività per particolari esigenze di servizio) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 174

(Indennità per particolari esigenze di servizio)

1. L'indennità per le attività di cui all'articolo 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) fa parte del trattamento economico accessorio del personale ed il relativo valore a corrispettivo è rapportato alla durata della particolare situazione con il limite massimo di '€ 2.500,00 annui; detto importo può essere ridotto anche sulla base della valutazione che il Dirigente è tenuto a redigere circa l'efficacia dell'azione del dipendente incaricato. Le risorse non utilizzate incrementano il fondo per l'erogazione del salario di risultato.”

Art. 11 (accordo del 06/12/2024 prot. n. 32208)

(Sostituzione dell'articolo 161 (Indennità operatori area di vigilanza municipale) del Testo Unico del 3/12/2010)

1. L'articolo 161 (Indennità operatori area di vigilanza municipale) del Testo Unico del 13/12/2010 è così sostituito:

“Art. 161

(Indennità operatori area di vigilanza municipale)

1. Nelle more della riforma della disciplina relativa alla polizia locale, con decorrenza 01/01/2025 per il personale dell'area della vigilanza inquadrato in categoria C posizione C1 l'integrazione tabellare in essere è pari ad euro 1.300,00, mentre per il personale dell'area della vigilanza inquadrato in categoria C posizione C2 l'integrazione tabellare è pari ad euro 1.500,00. Detto importo non sostituisce l'indennità di vigilanza.

2. *Le integrazioni di cui al comma 1 sono finanziate dal Fondo unico aziendale.”*

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

I Sindaci, con deliberazione della Conferenza n. 3 del 05.05.2025, hanno approvato la proposta per l'utilizzo del fondo unico aziendale di ambito dell'anno 2025 e hanno individuato la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata a livello di ambito e per la concertazione, nelle persone delle due segretarie comunali dell'Ambito e dei Sindaci stessi;

Il consiglio dei Sindaci, con il sopra citato provvedimento, ha proceduto a costituire il fondo unico aziendale per l'anno 2025 con le modalità e negli importi di cui agli articoli 150 e seguenti del “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto della Valle d'Aosta” sottoscritto il 13/12/2010 così come modificato con accordo sottoscritto in data 31.05.2023 prot. 12761 e con accordo sottoscritto in data 06.12.2024 prot. 32208 e all'articolo 9, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il fondo unico aziendale d'ambito per l'anno 2025 ammonta ad € 58.255,10, dal quale si detrae la somma di € 3.840,00 per indennità di stato civile (art 18) e la somma di € 495,00 per l'integrazione tabellare dell'indennità di vigilanza e di conseguenza il totale per salario di risultato dell'ambito risulta di € 53.920,10.

In particolare il fondo si articola, a livello di singoli Enti, come segue:

- fondo unico aziendale comune di Hône € 23.454,45;
- fondo unico aziendale comune di Bard € 12.072,30
- fondo unico aziendale comune di Champorcher € 15.662,80;
- fondo unico aziendale comune di Pontboset € 7.065,55

TOTALE € 58.255,10

risorse per la contrattazione decentrata dell'anno 2025 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:

- **INDENNITA':**

INDENNITA': STATO CIVILE

- *descrizione:* l'indennità spetta al personale delegato formalmente a svolgere le funzioni in capo al Sindaco in materia di stato civile
- *Importo massimo previsto nel fondo:* € 3.840,00
- *Riferimento alla norma del CCNL:* art. 18 accordo sottoscritto in data 07.11.2018, così come modificato con accordo del 31.05.2023
- *criteri di attribuzione:* personale delegato formalmente
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all' interesse specifico per la collettività:* l'attribuzione di tale indennità consente di porre in capo ai dipendenti funzioni che altrimenti sarebbero in capo al solo Sindaco, consentendo, quindi, di generare maggior efficienza nell'erogazione dei servizi.

INDENNITA': INTEGRAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA

- *descrizione:* l'indennità spetta al personale appartenente all'area della vigilanza. Nelle more della riforma della disciplina relativa alla polizia locale, con decorrenza 01/01/2025 per il personale dell'area della vigilanza inquadrato in categoria C posizione C1 l'integrazione tabellare in essere è pari ad euro 1.300,00 (delta rispetto

agli importi pregressi € 330,00 annui), mentre per il personale dell'area della vigilanza inquadrato in categoria C posizione C2 l'integrazione tabellare è pari ad euro 1.500,00 (delta rispetto agli importi pregressi € 1.500,00 annui in quanto precedentemente non prevista per la categoria C posizione C2). Detto importo non sostituisce l'indennità di vigilanza. Le integrazioni di cui sopra (330,00€/1.500€) sono finanziate dal Fondo unico aziendale

- *Importo massimo previsto nel fondo: € 495,00*
- *Riferimento alla norma del CCNL: art. 161 del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato con accordo sottoscritto in data 06.12.2024*
- *criteri di attribuzione: personale appartenente al profilo professionale, Categoria e Posizione sopra descritti*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all' interesse specifico per la collettività: l'attribuzione di tale integrazione dell'indennità di vigilanza consente di adeguarne l'importo nelle more della riforma della disciplina relativa alla polizia locale valorizzando tale particolare profilo professionale.*

INDENNITA': PROGETTI DI GRUPPO

nessun progetto di gruppo attivato

INDENNITA': PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO

Nessuna indennità prevista

Indennità o compenso per RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

Nessuna indennità prevista

Indennità o compenso per " _____ "

- *descrizione: _____*
- *Importo massimo previsto nel fondo € _____*
- *Riferimento alla norma del CCNL: _____ -*
- *riferimento all'articolo del CDI aziendale: _____*
- *criteri di attribuzione: _____*
- *obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità/compenso in relazione anche all' interesse specifico per la collettività: _____*

- PROGETTI INCENTIVANTI:

Progetto : nessun progetto incentivante attivato

- *Descrizione e finalità del progetto e interesse specifico per la collettività: _____*
- *Importo € _____*
- *riferimento all'articolo del CCDI aziendale: _____*
- *criterio di remunerazione: _____*

- ALTRE DESTINAZIONI: nulla da segnalare

b) effetti abrogativi impliciti

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati.

c) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità, come definiti Nella sezione “Performance” del PIAO approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 02.12.2024, successivamente aggiornato con DGC n° 5 del 20.01.2025;

- d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Parte non pertinente allo specifico accordo in argomento.

- e) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo,in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Nella sezione “Performance” del PIAO approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 02.12.2024, successivamente aggiornato con DGC n° 5 del 20.01.2025 è descritto il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance 2025, il suo ciclo e gli strumenti di programmazione adottati.

L'erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati.

- f) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 è stato costituito con deliberazione della conferenza dei sindaci con deliberazione della Conferenza n. 3 del 05.05.2025;

in data 23.06.2025 è stato sottoscritto con le OO.SS. OO.SS. SAVT – F.P, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL l'accordo per l'utilizzo del fondo unico aziendale anno 2025.

L'importo complessivo del FUA di ambito, anno 2025, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti, è pari a euro 40.112,36 di cui euro € 12.072,30 destinati al Comune di Bard, come da determinazione n° 14 del 06.02.2025 della segreteria comunale del predetto ente.

Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo del FUA 2025 destinato, per quanto qui di interesse, al Comune di Bard, quale estratto dell'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 23.06.2025:

POSIZIONE	N. DIP	TEMPO PIENO	% TEMPO PARZIALE	TOTALE
.
C2	1	1		1
B3	1	1		1
C1	1	1		1
D	1	1		1
N. DIPENDENTI	4	x	€ 2.250,00	€ 9.000,00
convenzione di segreteria				€ 2.200,00
FUA da ripartire				€ 11.200,00
resti progressioni interne 2024				€ 872,30
TOTALE FONDO				€ 12.072,30

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

BARD	Descrizione	Importo €
A	Retribuzioni di posizione – art. 172, c. 1 del Testo Unico 13.12.2010 – come modificato dal Testo di Accordo prot. 451 del 16.04.2013 all'art. 8 (massimo € 8.347,50, minimo € 3.615,20)	0
B	Indennità addetto ufficio stato civile ed anagrafe – art. 18 accordo sottoscritto in data 07.11.2018, così come modificato con accordo del 31.05.2023 (massimo € 960,00) integrazione indennità di vigilanza - art. 161 del Testo Unico del 13/12/2010 così come modificato con accordo sottoscritto in data 06.12.2024	€ 960,00 € 330,00

C	Salario di risultato – art. 150, comma 1, lett. a) del Testo Unico 13.12.2010 così come modificato con accordo del 31.05.2023 – 4 dipendenti	7.710,00
	Convenzione di Segreteria – art. 153 comma 1 lett. a) T.U. 13.12.2010 modificato dall'art. 20 comma 1 dell'Accordo del 07.12.2017	2.200,00
D	Realizzazione di progetti specifici - art. 152, c. 1 del Testo Unico 13.12.2010 (nel caso in cui non siano approvati progetti specifici di gruppo, il fondo confluirà nel salario di risultato)	0
E	Maggiorazione dell'Avanzo proveniente dal Fondo Progressioni Orizzontali anno 2024, ai sensi dell'art. 142, c. 2 del Testo Unico 13.12.2010 – versione 2011.06 determinazione n. 68/2024	872,30
	Totale	12.072,30

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo*

Si attesta la copertura finanziaria nel rispetto dei principi generali dettati dall'ordinamento contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio per le spese necessarie ai fini della liquidazione delle competenze a titolo di FUA.

- *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, contenuto nella sezione "Performance" del PIAO 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 02.12.2024 e successivamente aggiornato con DGC n° 5 del 20.01.2025, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; la liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno "limite"

L'ente non è soggetto a limiti rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la non diretta applicabilità per le autonomie speciali — in vigore del metodo pattizio Stato -Regione e di accordo tra la Regione e lo Stato, tradotto in legge statale - di disposizioni statali costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica tra le quali le disposizioni recate dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 in materia di limite di risorse destinabili al trattamento accessorio del personale (interpretazione ribadita dalla sentenza corte costituzionale n. 5 del 20/10/2021);

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2024 risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall'erogazione e dalla distribuzione dello stesso non risultano economie contrattuali del Fondo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura, come indicato nella determina del responsabile servizio finanziario n. 14/2025 con cui sono stati assunti i correlati impegni di spesa.

Bard, *data della firma digitale*

*La segretaria comunale e
responsabile dei servizi finanziari
Laura Morelli
(documento firmato digitalmente)*